

Codice A1715A

D.D. 3 luglio 2025, n. 548

Art. 17 L.r. 5/2018 - Azienda Faunistico-Venatoria (A.F.V.) "FONTANA CAPPÀ" (CN) - Presa d'atto cambio concessionario -.



ATTO DD 548/A1715A/2025

DEL 03/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 L.r. 5/2018 – Azienda Faunistico-Venatoria (A.F.V.) “FONTANA CAPPÀ” (CN) – Presa d’atto cambio concessionario -

Visti e viste:

l'articolo 17 della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

il comma 7 dell'articolo 28 della L.r. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della Legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della Legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della Legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la L.R. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la deliberazione della Giunta regionale 08 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la determinazione dirigenziale 17.12.1998, n. 379, con la quale è stata confermata e rinnovata l’azienda faunistico-venatoria (di seguito AFV) denominata “FONTANA CAPPÀ” di ettari 2.280, ubicata nel Comune di Peveragno e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Cuneo, a favore del Signor *omissis* con scadenza al 31.1.2008;

la determinazione dirigenziale 20.02.2008, n. 97, con la quale si rinnovava la concessione dell’AFV denominata “FONTANA CAPPÀ” di complessivi ettari 2.280, ubicata nel territorio della Provincia di Cuneo, a favore del Signor *omissis* con scadenza al 31.1.2017;

la determinazione dirigenziale 30.01.2017, n. 87, con la quale si rinnovava la concessione dell’AFV

“FONTANA CAPPÀ” sempre a favore del Signor *omissis* fino al 31.01.2026;

la determinazione dirigenziale 19.09.2019, n. 886, con la quale è stato preso atto della sostituzione del Concessionario dell’AFV denominata “FONTANA CAPPÀ”, ricadente nella zona faunistica della Provincia di Cuneo, a favore della Sig. *omissis* in sostituzione del Sig. *omissis* deceduto;

la determinazione dirigenziale 31.03.2022, n. 276, con la quale è stato preso atto della sostituzione del Concessionario dell’AFV denominata “FONTANA CAPPÀ”, ricadente nella zona faunistica della Provincia di Cuneo, a favore della Sig. *omissis* *omissis* in sostituzione del Sig. *omissis*, dimissionario;

la determinazione dirigenziale 25.11.2023, n. 1009, con la quale è stata rettificata la superficie dell’AFV FONTANA CAPPÀ da ettari 2.280 come approvati con la determinazione dirigenziale 30.01.2017, n. 87, a ettari 2.479,7221 di cui ettari 2.433,5174 costituiscono la superficie TASP (Territorio Agro-Silvo-Pastorale), base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale;

l’istanza di cambio concessionario inoltrata dal Sig. Aldo MACAGNO con Prot. n. 14576 del 27.06.2025 integrata con ulteriori documenti Prot. n. 14582 il giorno stesso, con la quale il medesimo chiede che venga preso atto della sostituzione del Direttore Concessionario dell’AFV “FONTANA CAPPÀ” Sig. *omissis*, non ricandidatosi alla carica, con il Sig. Aldo MACAGNO, alle stesse condizioni di cui alla determinazione dirigenziale di rinnovo concessione del 30.01.2017, n. 87;

il verbale istruttorio firmato dal funzionario incaricato in data 02/07/2025 e conservato agli atti d’ufficio;

constatato che la richiesta di cambio Concessionario dell’AFV “FONTANA CAPPÀ” è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto di procedere al cambio di Concessionario dell’AFV. “FONTANA CAPPÀ”, ricadente nella zona faunistica della Provincia di Cuneo, a favore del Sig. Aldo MACAGNO, in sostituzione del Sig. *omissis*, non ricandidatosi alla carica;

visti i criteri determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sopra citata D.G.R. n. 8 marzo 2004, n.15-11925 e ss.mm.ii.(“Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie – AFV - e delle aziende agri-turistico-venatorie – AATV -);

dato atto dell’osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

vista la scheda n. 365 dell’allegato A della D.G.R 20-6877 del 15 maggio 2023 avente titolo “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621”, che fissa in giorni n. 90 dalla data di avvio del procedimento il termine finale del procedimento amministrativo relativo alla presa d’atto della sostituzione del concessionario dell’A.F.V. ed A.A.T.V.;

dato atto che, ai sensi dell’art. 8 della legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente

provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR del 15 maggio 2023, n. 20-6877;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

vista la D.G.R. 31 gennaio 2025 n. 11-739/2025/XII ad oggetto: “Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 ed attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".;

DETERMINA

di prendere atto del cambio di Concessionario dell’AFV. “FONTANA CAPPA” a favore del Signor Aldo MACAGNO, nato a *omissis* residente a *omissis* in sostituzione del Signor *omissis*, non ricandidatosi alla carica, alle stesse condizioni di cui alla determinazione dirigenziale di rinnovo concessione 30.01.2017, n. 87;

- di richiamare altresì che il Settore regionale *Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura*, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di validità della concessione. In particolare, si rammenta che i confini dell'Azienda faunistico-venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti le diciture: "AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella D.G.R. 18-1757 del 28.7.2020 e ss.mm.ii., nonché di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nelle determinazioni dirigenziali citate in premessa.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Provincia di Cuneo, nonché al Settore Politiche Fiscali e Contenzioso Amministrativo;

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto